



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 24.1.2022

Tariffario ed Esenzioni

Strutture Ricettive e Tariffa Regolamento Imposta di Soggiorno

Descrizione	Tariffa in Euro (a persona al giorno)	
Il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno stabilito con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 24.2.2022 stabilisce quanto segue: <ul style="list-style-type: none">- i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive previste dall'art. 2, c. 3 del regolamento (1 aprile – 31 ottobre);- le tariffe applicate e previste dall'art 4 del regolamento, stabilite con Delibera della Giunta Comunale n. 284 del 16.12.2021 e, qui di seguito esposti		
Fino ad una massimo di 10 pernottamenti consecutivi, per ogni pernottamento. (art. 2 comma 3 e art. 4 del Regolamento dell'Imposta di soggiorno)	STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE Alberghi – Hotel – Residence turistico-alberghiere – Alberghi diffusi	
	5 stelle e superiori	€ 2,50
	4 stelle	€ 2,00
	3 stelle	€ 1,50
	2 stelle	€ 1,50
	1 stella	€ 1,00
	STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE	
	Agriturismi	€ 1,00
	Locazioni brevi ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017, n. 50	€ 1,00
	Tutte le altre strutture ricettive non ricadenti nelle tipologie di cui sopra (B&B, Ostelli, ecc...)	€ 1,00
	STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA	
	Villaggi turistici 1 – 2 – 3 - stelle	€ 1,50
	Villaggi turistici 4 stelle	€ 2,00
	Villaggi turistici 5 stelle e superiori	€ 2,50
Campeggi	€ 1,50	



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

Esenzioni

Regolamento Imposta di Soggiorno

Art. 5, c. 1

Descrizione

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età
- i portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 con idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore
- i soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, riconosciuti come tali da apposito Atto di Giunta o dalla Legislazione Nazionale
- i cittadini stranieri richiedenti protezione nazionale o comunque rientranti in piani nazionali di accoglienza;
- gli autisti di pullman delle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman;
- il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre Forze Armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635

Per beneficiare dell'esenzione il soggiornante deve presentare apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i.